



Polizza Collettiva n. 5503/02 ed. 12/2016

**EXTENDED WARRANTY CARDIF - ESTENSIONE DI GARANZIA VEICOLI USATI**

**GLOSSARIO**

**Aderente:** la persona fisica o giuridica, intestataria del finanziamento erogato da RCI Banque S.A. per l'acquisto di un Autoveicolo, che ha aderito alla Polizza nel rispetto dei requisiti di assicurabilità previsti dalle Condizioni di Assicurazione, accettando di corrispondere il premio dovuto.

**Assicurato:** la persona fisica o giuridica, proprietaria dell'Autoveicolo.

**Assicuratore, Compagnia:** Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l'Italia, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.

- Sede legale: Via Tolmezzo 15, 20132 Milano. La informiamo che a far data dal 15 febbraio 2017 la Sede Legale e Direzione Generale della Compagnia è al seguente indirizzo: Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano.
- Capitale sociale: 16.875.840
- P. IVA, CF e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916510153
- REA: 1254536
- PEC: cardifrd@pec.cardif.it
- Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00011
- Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989

**Autoveicolo:** tutti i veicoli a motore con almeno quattro ruote che rispettano i requisiti di assicurabilità previsti all'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.

**Carenza:** Periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza, in cui la copertura assicurativa non ha effetto.

**Centrale Operativa Guasti:** la centrale operativa alla quale l'Assicuratore, d'intesa con la Contraente, ha affidato la gestione delle prestazioni inerenti la copertura assicurativa offerta dalla presente Polizza, interfacciandosi, a tal fine, con la Rete Renault.

**Contraente:** RCI Banque S.A. che stipula la Polizza per conto dei clienti a cui abbia concesso un finanziamento per l'acquisto di un veicolo e che svolge attività di intermediazione assicurativa offrendo l'adesione alla Polizza tramite la Rete Renault.

**Data di Decorrenza:** data di sottoscrizione del modulo di adesione

**Data di Effetto:** data di inizio dell'efficacia della copertura assicurativa come descritta ai sensi dell'art. 8, che dipende dalla scadenza della Garanzia Commerciale, se esistente, oppure, dal trascorso di 12 mesi dalla consegna del veicolo o dalla scadenza della garanzia del costruttore, qualora presente e di durata residua superiore a 12 mesi dalla consegna del veicolo.

**Garanzia Commerciale:** La garanzia convenzionale prestata da un concessionario della Rete Renault per i guasti occorsi ad un veicolo usato venduto, differente dalla garanzia legale da prestarsi obbligatoriamente in favore dei consumatori ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2005 n. 206 ("Codice del Consumo"). Può essere "Easy" (durata di 12 mesi), "Advanced Selection" (durata di 12, 24 o 36 mesi), "Advanced Selection Plus" (durata di 12, 24 o 36 mesi) o "Top Up" (durata 12 mesi) in base all'ampiezza delle ipotesi considerate nell'ambito della garanzia o delle caratteristiche di eleggibilità dei veicoli.

**Guasto:** mal funzionamento o rottura dell'Autoveicolo o delle sue parti componenti, originatisi accidentalmente dopo la consegna dell'Autoveicolo e manifestatisi in modo improvviso ed imprevisto che implicino una riparazione o sostituzione.

**IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.



**Massimale:** la somma massima che l'Assicuratore paga come Prestazione.

**Modulo di Adesione:** documento da sottoscrivere a cura dell'Aderente ai fini dell'accesso alla copertura assicurativa offerta dall'Assicuratore.

**Parti:** Contraente, Aderente, Assicurato, Assicuratore.

**Polizza:** la Polizza Collettiva n. 5503/02 sottoscritta tra l'Assicuratore e la Contraente, di cui le presenti Condizioni di Assicurazione sono parte integrante.

**Premio:** costo della copertura assicurativa, cioè la somma che si paga all'Assicuratore per avere diritto alle prestazioni previste dalla Polizza.

**Prestazione:** la somma liquidabile dall'Assicuratore in base alla Polizza.

**Rete Renault:** la rete dei concessionari e riparatori autorizzati dalle case automobilistiche Renault, Dacia e Nissan, che vendono i veicoli interessati dalla copertura ed eseguono la riparazione dei Guasti indennizzabili a termini di Polizza.

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Usura:** consumo, logorio che l'Autoveicolo o le parti sue componenti subiscono a causa dell'uso prolungato. Il Guasto dovuto ad Usura è sempre escluso dalla copertura assicurativa quand'anche si tratti di usura "normale" cioè proporzionale all'uso che ragionevolmente può farsi del bene.

**Vetustà:** coefficiente di riduzione del rimborso per le spese sostenute per pezzi nuovi o ricambi standard coperti dalla garanzia assicurativa, applicato in funzione del chilometraggio verificato al momento del sinistro.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### 1. OGGETTO DELLA COPERTURA

L'Assicuratore riconosce all'Assicurato, alle condizioni e nei limiti precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione e per la durata specificata nel Modulo di Adesione, la copertura dai rischi di Guasto agli Autoveicoli, acquistati mediante il finanziamento erogato dalla Contraente, che sia eventualmente occorso dopo la scadenza della Garanzia Commerciale prestata dalla Rete Renault oppure, qualora tale garanzia non sia stata concessa, dopo 12 mesi dalla consegna del veicolo o dalla scadenza della garanzia del costruttore, qualora presente e di durata residua superiore a 12 mesi dalla consegna del veicolo.

### 2. CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ DEI VEICOLI

2.1 Possono aderire alla copertura i clienti della Contraente cui sia stato erogato un finanziamento finalizzato all'acquisto di veicoli presso la Rete Renault aventi le caratteristiche di seguito riportate:

- sono autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo oppure autocarri, secondo la definizione di cui all'art. 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. mod. ("Codice della Strada")
- hanno, in ogni caso, un peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate e una potenza inferiore o uguale a 185KW
- sono ad alimentazione Benzina, Gasolio, GPL (installazione di serie), Metano (installazione di serie), Elettrica o Ibrida.
- sono stati immatricolati in Italia e sono destinati all'uso prevalente in Italia
- alla Data di Decorrenza non si trovano in una delle seguenti situazioni: sono stati immatricolati, per la prima volta, da più di 7 anni oppure hanno percorso più di 120.000 chilometri
- hanno superato, al momento della loro preparazione, i controlli indicati nella tabella che segue:



<b>Freni</b>	<b>Raffreddamento</b>	<b>Tergicristallo</b>
Dischi	Liquido	Anteriore
Pastiglie/Tamburi	Impianto tenuta	Posteriore
Livello liquido	Ventola	Stato usura spazzole
Servofreno	Pompa acqua	
ABS		<b>Chiusura centralizzata</b>
Pinze	<b>Trasmissione</b>	Controllo efficienza
Pompa	Semiassi	
Cilindretti	Giunti/Cuffie	<b>Avvisatore acustico</b>
Tubazioni impianto		Controllo efficienza
	<b>Frizione</b>	
<b>Sterzo</b>	Efficienza	<b>Accensione</b>
Giunti e tiranteria		Candele
Geometria sospensioni ant/post	<b>Scarico</b>	Candele
Cuffie	Marmitta	
Olio	Sonda lambda	<b>Cinghie</b>
Tenuta impianto	Controllo C.O.	Motore
		Alternatore
<b>Sospensioni</b>	<b>Alimentazione</b>	Servizi
Ammortizzatori	Tenuta impianto	
Molle	Pompa carburante	<b>Ruote</b>
Bracci		Cuscinetti
	<b>Batteria</b>	Stato pneumatici
<b>Motore</b>	Carica	Pressione
Prova compressione	Fissaggio	Ruota scorta
Olio		
Filtri	<b>Condizionatore</b>	<b>Impianto luci</b>
	Carica	Anteriori
<b>Cambio</b>	Efficienza	Posteriori
Olio		
	<b>Alzacristalli</b>	
	Controllo efficienza	

**2.2** Si precisa che non è possibile aderire alla copertura in caso di veicoli che si trovino in una delle circostanze che seguono:

- utilizzati o da utilizzarsi per servizio di piazza (taxi), di linea, di ambulanza, di scuola guida, di locazione e/o noleggio (con o senza conducente) o da parte delle Forze dell'ordine, quali, a titolo esemplificativo, Polizia, Carabinieri, Guardie di Finanze, Vigili del Fuoco, etc.
- utilizzati o da utilizzarsi a fini sportivi o di competizione di qualsiasi genere o per le relative prove
- senza obbligo di patente di guida
- diffusi in Italia in meno di 300 esemplari
- di proprietà di una concessionaria di vendita di autoveicoli o di un'officina di riparazione oppure del loro titolare
- delle seguenti marche: ALPINE, ASTON-MARTIN, BENTLEY, BUGATTI, BUICK, CADILLAC, CORVETTE, EXCALIBUR, FERRARI, LAMBORGHINI, LINCOLN, LOTUS, MASERATI, MERCURY, MVS - VENTURI, PORSCHE, ROLLS-ROYCE, MAC LAREN
- con una carta di circolazione "veicolo di collezione"
- non commercializzati sul territorio italiano o importati nell'ambito di una omologazione di veicoli singoli
- che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche rispetto al loro stato all' "uscita di fabbrica", e che pertanto, a titolo esemplificativo, abbiano differenti prestazioni (elettroniche o meccaniche), destinazione, alimentazione, comandi o accessi etc.
- "da rottamare" o dichiarati "in perdita di possesso", o in condizione equivalente



- 2.3 Ai fini dell'operatività della Polizza non è consentita, dopo l'accesso in copertura, la modifica delle caratteristiche tecniche dell'Autoveicolo che implichi, a titolo esemplificativo, l'alterazione delle sue prestazioni, la destinazione ad un uso diverso da quello o quelli previsti dal Costruttore, l'adattamento del motore ad un diverso carburante etc.

### 3. ALTRE CONDIZIONI DI ACCESSO E PERMANENZA IN COPERTURA

- 3.1 L'aderente può sottoscrivere la copertura assicurativa nel rispetto del termine massimo di durata di 72 mesi dalla consegna del veicolo come meglio specificato ai sensi dell'art. 8.2.

- 3.2 E' possibile sottoscrivere la copertura assicurativa se, al momento dell'adesione, sono rispettate le seguenti condizioni:

	Persona Fisica	Persona Giuridica
Aderente	<ul style="list-style-type: none"><li>○ ha la propria residenza in Italia</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ ha sede legale in Italia</li><li>○ non intrattiene rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche residenti in Siria, Sudan, Cuba, Iran e Nord Corea, oppure con persone giuridiche aventi sede negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate</li></ul>

Aderente o Assicurato	<ul style="list-style-type: none"><li>○ non sono cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America</li><li>○ l'Assicurato non è residente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America</li><li>○ non fanno parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control &gt; <a href="http://www.treasury.gov">www.treasury.gov</a>)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ non hanno sede in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America</li><li>○ il loro Titolare Effettivo non è cittadino di, né residente in, Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America</li><li>○ non fanno parte - come anche il loro Titolare Effettivo - di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control &gt; <a href="http://www.treasury.gov">www.treasury.gov</a>)</li></ul>
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 3.3 L'assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata:

- gli Stati di cui l'Aderente o l'Assicurato erano cittadini al momento dell'adesione, o in cui avevano sede nel caso di persone giuridiche, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America, oppure gli Stati di cui l'Aderente o l'Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l'adesione, o in cui trasferiscono la sede nel caso di persone giuridiche, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America.
- gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell'Aderente o dell'Assicurato (persone giuridiche) era cittadino al momento dell'adesione, o in cui aveva residenza, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi



disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America, oppure gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell'Aderente o dell'Assicurato (persone giuridiche) acquisisce la cittadinanza dopo l'adesione, o in cui trasferisce la residenza, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America

- lo Stato in cui l'Assicurato (persona fisica) era residente al momento dell'adesione continua a non essere sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America, oppure lo Stato in cui l'Assicurato (persona fisica) trasferisce la residenza dopo l'adesione non è sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America.

**L'Aderente e l'Assicurato si obbligano a comunicare la perdita dei predetti requisiti nel corso della durata dell'assicurazione.** Se non viene comunicata tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non era a conoscenza della sua cessazione. La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e, pertanto, l'assicurazione non potrà operare per i Sinistri che accadono dopo tale circostanza.

**In nessun caso la Compagnia può pagare importi a cittadini o residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America oppure a persone giuridiche aventi sede - o Titolare Effettivo cittadino di o residente in - in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America.**

- 3.4 La Compagnia si riserva il diritto di recedere dal contratto di assicurazione se, dopo l'accesso in copertura, l'Aderente, l'Assicurato (o il Titolare Effettivo se Aderente o Assicurato sono persone giuridiche) entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste *OFAC - Office of Foreign Assets Control* > [www.treasury.gov](http://www.treasury.gov)). La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso.

**In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (iv comprese le liste *OFAC - Office of Foreign Assets Control* > [www.treasury.gov](http://www.treasury.gov)).**

#### 4. USO DELL'AUTOVEICOLO

- 4.1 L'Autoveicolo al quale la copertura si riferisce deve essere, in ogni caso, utilizzato:

- secondo la diligenza del buon padre di famiglia
- esclusivamente su strada ed autostrada
- nel rispetto delle norme tecniche indicate dal costruttore

- 4.2 L'Autoveicolo deve essere sottoposto alle manutenzioni e revisioni periodiche previste dal costruttore. Al proposito si precisa che l'Assicurato è tenuto a conservare tutte le fatture rilasciate dall'officina che ha effettuato i diversi controlli, revisioni e manutenzioni al fine di permettere la valutazione del rispetto di tale obbligazione.

#### 5. PRESTAZIONI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

##### 5.1 Prestazioni

L'Assicuratore, nei limiti ed alle condizioni previste dalle Condizioni di Assicurazione, garantisce la presa in carico delle spese - comprensive dei costi di manodopera, dei pezzi di ricambio e di IVA - inerenti alle riparazioni o sostituzioni necessarie all'eliminazione del Guasto occorso all'Autoveicolo ed al ripristino della sua precedente funzionalità, come determinate dal concessionario della Rete Renault a cui è stato affidato l'Autoveicolo.

Si precisa che, fatti salvi eventuali altri limiti e esclusioni previsti dalle Condizioni di Assicurazione, **la presa in carico delle spese da parte della Compagnia comprende:**

- le spese per gli interventi di verifica e di ispezione che siano stati necessari in relazione ad un Guasto incluso o coperto dalla Polizza sono compresi **solo se attraverso tali ispezioni e controlli sia poi stato riscontrato un Guasto coperto ai sensi di Polizza**
- il costo delle operazioni di smontaggio e rimontaggio al fine di stabilire l'origine e l'entità del danno **solo se**



**inerenti alle riparazioni o sostituzioni necessarie all'eliminazione di un Guasto coperto ai sensi di Polizza**

- le spese di calibrazione della convergenza **solo se tale operazione sia indispensabile al ripristino del veicolo a seguito di riparazioni o sostituzioni necessarie all'eliminazione di un Guasto coperto ai sensi di Polizza**
- le spese per qualsivoglia operazione di regolazione, diagnosi e di messa a punto **solo se sono la conseguenza di riparazioni o sostituzioni necessarie all'eliminazione di un Guasto coperto ai sensi di Polizza**
- le spese per lubrificanti, olio, refrigerante, carburante, rivestimenti e ogni altro materiale di consumo **solo se il loro uso sia stato necessario in relazione ad un Guasto coperto ai sensi di Polizza**

Si precisa altresì che **la presa in carico delle spese da parte della Compagnia non comprende mai:**

- **le spese relative alla manutenzione ordinaria e programmata dell'Autoveicolo**
- **le spese per operazioni di pittura, lavaggio, lustratura e pulizia**
- **le indennità di immobilizzazione o di perdita d'uso**
- **le spese di parcheggio, garage o custodia**
- **le spese di manodopera per tempi di superiori alle tabelle del costruttore e tassi orari superiori al corretto esercizio della professione in Italia (media riscontrata per la tipologia del riparatore e per la regione; per gli interventi all'estero, la regione è quella del riparatore consigliato più vicino al domicilio dell'Assicurato)**
- **le spese per pezzi di ricambio il cui prezzo è superiore al prezzo da catalogo del costruttore in Italia**
- **le spese per quantità di fluidi superiori alle capacità indicate dal costruttore**

Nel caso, le spese sopra indicate saranno, dunque, a carico dell'Assicurato.

## 5.2 Carenza

Il contratto prevede un periodo di Carenza tra la Data di Decorrenza e la scadenza della Garanzia Commerciale concessa sul veicolo. Qualora tale garanzia non sia presente, la copertura assicurativa ha invece effetto:

- trascorsi 12 mesi dalla consegna del veicolo, oppure
- dalla scadenza della garanzia del costruttore, qualora presente e di durata residua superiore a 12 mesi dalla consegna del veicolo

## 5.3 Spese e Vetustà

Il concessionario della Rete Renault a cui è stato affidato l'Autoveicolo, nell'ambito della quantificazione delle spese (comprehensive di IVA) necessarie all'eliminazione del Guasto ed al ripristino della sua precedente funzionalità, specifica la ripartizione tra il costo della manodopera ed il costo dei pezzi di ricambio utilizzati.

Con riferimento al solo costo dei pezzi di ricambio, l'Assicuratore **terrà a proprio carico una somma pari alla spesa sostenuta per l'acquisto del pezzo di ricambio ridotta di un coefficiente di vetustà** determinato in funzione del chilometraggio verificato al momento del Sinistro, secondo la seguente tabella:

<b>chilometraggio</b>	<b>Coefficiente Vetustà</b>
da 0 a 120.000 km	0%
da 120.001 a 140.000 km	10%
da 140.001 a 160.000 km	20%
da 160.001 a 180.000 km	30%
da 180.001 a 200.000 km	40%
oltre 200.001 km	50%





## 6. ESCLUSIONI

6.1 E' escluso dalla copertura assicurativa il Guasto occorso alle seguenti parti componenti dell'Autoveicolo:

- i cd. "pezzi d'usura della frizione" (disco e cuscinetto reggispinta); pertanto il kit della frizione è coperto per il 50% del suo importo
- la batteria
- La batteria di trazione nei veicoli elettrici
- i pezzi in attrito del sistema frenante
- gli ammortizzatori e le molle delle sospensioni
- tutti gli elementi della carrozzeria (comprese le guarnizioni, bacchette, cerniere, martinetti), i teloni e le capote, tutti gli elementi di ornamento, i paraurti, gli schermi e le protezioni di plastica e metalliche, i serbatoi di tutti i tipi e i tappi rispettivi, le antenne esterne
- la cd. "selleria", e dunque, tutti i rivestimenti interni ed esterni, i rivestimenti e le imbottiture dei sedili, del volante e dei comandi, i sedili ivi compresi i sistemi di riscaldamento, regolazione e massaggio, i portacenere e i vani portaoggetti, le impugnature e le manovelle, la plancia, gli ugelli e le canalizzazioni della ventilazione e il sistema di comando manuale
- tutti i vetri, i fari e il loro sistema di comando e regolazione, le luci, le lampade e i portalampe, i retrovisori (ad eccezione del relativo meccanismo elettrico il cui Guasto è coperto) e le luci di cortesia
- le periferiche non installate di serie dal costruttore come l'impianto antifurto, il sistema audio, il sistema di navigazione e di telefonia
- gli airbag e i pretensionatori (tranne le connessioni e i collegamenti elettrici ed elettronici che sono inclusi)
- tutti i sistemi di apertura/chiusura delle porte e del bloccasterzo se privi di centralizzazione e motorizzazione elettrica
- i sistemi di guida al parcheggio
- i cerchioni e gli pneumatici
- i filtri antiparticolato
- ogni componente non originale
- qualunque pezzo o componente dell'Autoveicolo che non sia stato sostituito o controllato malgrado ciò fosse specificamente previsto nel programma di manutenzione del costruttore (a titolo esemplificativo, filtri, dischi, tamburi, pastiglie, cinghie, candele di accensione e di pre-riscaldamento, liquidi per lavacrystalli o additivo FAP ed AdBlue, pile del telecomando, spazzole dei tergicristalli etc.)

Si precisa che le esclusioni di cui al presente art. 6.1 operano qualunque sia la causa del Guasto sulle parti componenti considerate, anche qualora esso derivi da Guasto di una parte componente non considerata.

6.2 Sono esclusi dalla copertura assicurativa i Guasti direttamente o indirettamente derivanti da:

- Usura (componenti e materiali che si trovano in stato di usura o logoramento o corrosione; componenti soggetti ad attrito che si trovano in stato di usura o logoramento o bruciatura)
- mancata manutenzione ordinaria e/o programmata e mancato adempimento delle indicazioni definite dalla Casa costruttrice sul libretto di uso e manutenzione
- mancata esecuzione delle azioni e misure necessarie a titolo preventivo, per impedire l'apparire del danno o, a titolo conservativo per evitare un peggioramento
- impurità del carburante, dall'utilizzo di lubrificanti e carburanti inadeguati o carburanti di natura diversa da quella prevista all'origine dal costruttore
- difetti ricorrenti pubblicamente riconosciuti dal costruttore e per i quali lo stesso è tenuto ad



intervenire (campagna di richiamo); è comunque esclusa la sostituzione preventiva di componenti riportati nell'ambito delle note, bollettini di servizio e campagne di richiamo del costruttore

- la messa in conformità dell'Autoveicolo a seguito di un cambiamento della normativa successivamente alla messa in circolazione dello stesso
- fattori ambientali (quali inquinanti atmosferici, agenti chimici, resine vegetali, salsedine, pioggia acida) e fenomeni atmosferici particolari (quali grandine, bufere di vento, fulmini, inondazioni, frane e terremoti)
- modifiche delle dotazioni originali o installazione di parti estranee rispetto a quanto previsto dal costruttore dell'Autoveicolo
- parti componenti non garantiti e pezzi di ricambio e/o materiali non idonei rispetto a quanto previsto dal costruttore dell'Autoveicolo
- fatto di cui è responsabile un terzo, in quanto fornitore di pezzo di ricambio o di manodopera, a titolo di manutenzione o di altro intervento effettuato non a regola d'arte
- incidenti stradali, furto, incendio interno o esterno, gelo, mancanza di lubrificazione, trasporto, rimozione da parte di un'autorità pubblica, requisizione od ogni avvenimento che comporta la sottrazione dell'Autoveicolo oggetto della garanzia al possesso del suo utente
- campagne di manutenzione sistematiche o straordinarie di serie secondo quanto previsto dal costruttore per l'Autoveicolo oggetto della garanzia
- dolo, colpa grave, imperizia, negligenza o uso improprio dell'Autoveicolo da parte del proprietario o di altro utilizzatore dello stesso
- uso dell'Autoveicolo in condizioni di manutenzione rinforzata o "condizioni severe"
- uso anormale o abusivo, in particolare tenuto conto della sua destinazione e delle raccomandazioni del costruttore (utilizzo nei cantieri e lavori pubblici), il peggioramento dei danni, il "Surmenage", il sovraccarico, le operazioni di scaricamento o di stoccaggio
- cause esterne o estrinseche quali:
  - l'azione di deterioramento di agenti naturali (come ad esempio infiltrazioni d'acqua, sabbia ecc.); gli eventi non dipendenti da un Guasto meccanico, quali la collisione, l'incendio, l'errore di carburante, la perdita delle chiavi, la foratura del pneumatico, il vandalismo, l'incidente stradale (anche a seguito di un'avaria di un organo coperto), il furto o il tentativo di furto
  - l'incidente di cantiere, l'azione di prodotti chimici aeriformi, i morsi dei roditori, l'azione di un agente naturale (grandine, tempesta, fulmine e altre condizioni atmosferiche, contaminazione con l'acqua, ossidazione, corrosione)
  - il sequestro, anche da parte di un'autorità pubblica, la requisizione o ogni evento suscettibile di aver ritirato il Veicolo alla vostra custodia
  - l'esplosione, la liberazione di calore, l'irradiazione causato dalla trasmutazione di nuclei di atomi o dalla radioattività, la radiazione causata dall'accelerazione artificiale di particelle, guerra, guerra civile, sommosse o movimenti popolari, l'eruzione di vulcani, i terremoti e altri cataclismi naturali
- Guasto di una qualunque parte componente considerata ai sensi dell'art. 6.1

### 6.3 Sono in ogni caso esclusi:

- i Guasti coperti dalla garanzia legale del venditore o dalla garanzia del costruttore o ancora da altra garanzia convenzionale
- i Guasti occorsi ad Autoveicoli le cui caratteristiche tecniche siano state modificate dopo la vendita per modificare, a titolo esemplificativo, le sue prestazioni, la sua destinazione d'uso rispetto a quanto previsto dal costruttore diverso da quello o quelli previsti dal Costruttore, adattare il motore ad un diverso carburante
- i Guasti occorsi ad Autoveicoli cui sia stato manomesso o alterato il contachilometri





**6.4 Si precisa che non sono assicurati i danni a terzi eventualmente derivanti dal Guasto all'Autoveicolo e, in particolare:**

- i danni o i pregiudizi dovuti a responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, civile e/o penale
- i danni o pregiudizi indiretti, sia per mancato guadagno sia per danno eventuale

## **7. MASSIMALE**

L'importo totale della Prestazione è comunque sempre limitato al valore di rivendita dell'Autoveicolo in base alla quotazione Eurotax al momento del Sinistro.

## **8. DECORRENZA, EFFETTO, DURATA E CESSAZIONE**

**8.1** La copertura assicurativa decorre dal giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione ma ha effetto solo il giorno successivo alla scadenza della Garanzia Commerciale concessa sul veicolo. Qualora tale garanzia non sia presente, la copertura assicurativa ha invece effetto:

- trascorsi 12 mesi dalla consegna del veicolo, oppure
- dalla scadenza della garanzia del costruttore, qualora presente e di durata residua superiore a 12 mesi dalla consegna del veicolo

**8.2** La copertura assicurativa può avere una durata di 12, 24, 36, 48 o 60 mesi a partire dalla sua Data di Effetto, secondo quanto scelto dall'Aderente in sede di sottoscrizione del Modulo di Adesione, **fermo restando il rispetto del termine massimo di 72 mesi complessivi dalla consegna del veicolo da parte della Rete Renault** (la somma tra la durata prescelta dall'Aderente e la durata della Garanzia Commerciale concessa sul veicolo, oppure, qualora tale garanzia non sia presente, 12 mesi o i mesi di durata residua della garanzia del costruttore se superiori a 12, non potrà eccedere complessivamente 72 mesi dalla consegna del veicolo da parte della Rete Renault).

**8.3** L'assicurazione cessa alle ore 24:

- i) del giorno di scadenza del periodo di copertura scelto dall'Aderente oppure, se verificatosi precedentemente,
- ii) del giorno della perdita, per ragioni differenti dalla sua vendita, della proprietà dell'Autoveicolo, oppure,
- iii) del giorno di ricezione della comunicazione di recesso esercitato dalla Compagnia ai sensi dell'art. 3.4

L'assicurazione cessa altresì se, nel corso della sua durata:

- iv) l'Aderente o l'Assicurato acquisiscono la cittadinanza, o acquisiscono la sede nel caso di persone giuridiche, in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America, con effetto dall'acquisizione della cittadinanza o dal trasferimento della sede, oppure vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America agli Stati di cittadinanza originaria dell'Aderente o dell'Assicurato, o agli Stati di sede originaria nel caso di persone giuridiche, con effetto dalla data di applicazione.
- v) Il Titolare Effettivo dell'Aderente o dell'Assicurato (persone giuridiche) acquisisce la cittadinanza o trasferisce la residenza in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America, con effetto dall'acquisizione della cittadinanza o dal trasferimento della residenza, oppure vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America agli Stati di cittadinanza o residenza originaria del Titolare Effettivo dell'Aderente o dell'Assicurato (persone giuridiche), con effetto dalla data di applicazione.
- vi) L'Assicurato (persona fisica) trasferisce la residenza in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America, con effetto dal trasferimento della residenza, oppure vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di residenza originaria dell'Assicurato (persona fisica), con effetto dalla data di applicazione

Nell'ipotesi di cui al precedente art. 8.3 ii), **non è previsto il rimborso all'Aderente del rateo di Premio**



eventualmente versato e non goduto. In nessun caso la Compagnia può pagare importi a cittadini o residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America oppure a persone giuridiche aventi sede - o Titolare Effettivo cittadino di o residente in - in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America.

- 8.4 La perdita, per ragioni differenti dalla vendita, della proprietà dell'Autoveicolo oggetto del finanziamento durante il periodo di Carenza contrattuale, preclude il decorso e l'efficacia della copertura assicurativa. Pertanto, in tal caso, l'Assicuratore restituisce il Premio versato al netto delle imposte.
- 8.5 Nel caso di vendita dell'Autoveicolo, la copertura continua sino alla sua naturale scadenza. E' onere del nuovo proprietario comunicare all'Assicuratore il trasferimento della proprietà e, comunque, comprovare la propria condizione di Assicurato ai fini della copertura assicurativa.

## 9. DESTINATARIO DELLE PRESTAZIONI

- 9.1 Beneficiario della prestazione è l'Assicurato, il quale, salvo che per il caso previsto dall'art. 13, autorizza e chiede che l'Assicuratore prenda in carico, direttamente nei confronti dell'officina della Rete Renault a cui è stato affidato l'Autoveicolo, le spese inerenti alle riparazioni o sostituzioni necessarie all'eliminazione del Guasto ed al ripristino della precedente funzionalità dell'Autoveicolo.
- 9.2 Tutti i pagamenti della Compagnia, effettuati a qualunque titolo sono:
- in euro;
  - versati su un conto corrente di un istituto di credito con sede nell'Unione Europea e, comunque, intrattenuto presso un'Agenzia che si trova in uno Stato membro dell'Unione Europea.

## 10. PREMI DELL'ASSICURAZIONE

- 10.1 Il Premio si paga in anticipo e in un'unica soluzione. Il suo ammontare è indicato nel Modulo di Adesione ed è comprensivo delle imposte di assicurazione. Esso è incluso nel capitale finanziato e la Contraente lo versa all'Assicuratore in un'unica soluzione; l'Aderente lo restituisce alla Contraente periodicamente, all'interno delle rate mensili del finanziamento.
- 10.2 Se la Polizza ha durata poliennale, al Premio si applica una riduzione rispetto alla corrispondente tariffa annuale nella misura indicata nel modulo di adesione. Il Premio indicato nel Modulo di adesione comprende già questa riduzione.

## 11. DENUNCIA DEI SINISTRI

- 11.1 In ogni caso di guasto suscettibile di essere coperto dalla Polizza occorre contattare telefonicamente, entro 3 giorni dall'accadimento o dalla scoperta se successiva, la Centrale Operativa Guasti al seguente numero:

**800.950.060**

**dall'estero +33.1.49.10.24.60**

**Senza previo accordo o benestare da parte della Centrale Operativa Guasti  
nessuna spesa potrà essere presa in carico o pagata dalla Compagnia**

Il chiamante dovrà indicare all'operatore telefonico il numero di contratto di finanziamento presente sul Modulo di Adesione, il numero di targa, il tipo di problema/assistenza rilevato e il proprio recapito telefonico.

L'operatore telefonico indicherà al chiamante l'officina appartenente alla Rete Renault più vicina, preferibilmente la medesima che ha effettuato la consegna del veicolo, a cui l'Assicurato dovrà rivolgersi tempestivamente per la riparazione dello stesso.

- 11.2 La formale denuncia di Sinistro alla Compagnia avverrà solo presso l'officina appartenente Rete Renault e per il



tramite del personale cui è affidato il veicolo.

A tal fine, l'Aderente/Assicurato dovrà esibire:

- il Modulo di Adesione
- la documentazione comprovante lo stato di manutenzione e revisione dell'Autoveicolo
- la documentazione comprovante la data di consegna dell'Autoveicolo

L'officina di riparazione si metterà in contatto con la Centrale Operativa Guasti che potrà decidere di far esaminare il veicolo da un esperto prima di fornire il consenso alla presa in carico.

## 12. RIPARAZIONE DELL'AUTOVEICOLO

**12.1** In nome e per conto dell'Assicurato, l'officina appartenente Rete Renault dovrà:

- inviare alla Centrale Operativa Guasti il Modulo di denuncia Guasti debitamente compilato;
- attendere il benestare della Centrale Operativa Guasti prima di iniziare le riparazioni;
- fornire tutta la documentazione richiesta dalla Centrale Operativa Guasti per l'istruzione del Sinistro;
- conservare o far conservare per un periodo di almeno 30 giorni dalla ultimazione delle riparazioni le parti danneggiate e permettere all'Assicuratore od ai suoi incaricati, ogni rilevazione od esame delle stesse.

**12.2** La Compagnia provvede al pagamento, in nome e per conto dell'Assicurato e nei termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione, delle spese inerenti alle riparazioni o sostituzioni necessarie all'eliminazione del Guasto ed al ripristino della precedente funzionalità dell'Autoveicolo, mediante rimessa diretta all'officina della Rete Renault cui lo stesso è stato affidato.

## 13. SINISTRI ALL'ESTERO

**13.1** In caso di guasto suscettibile di essere coperto dalla Polizza occorso al di fuori dell'Italia in uno dei Paesi indicati dall'art. 18 (Estensione territoriale), l'Assicurato potrà recarsi presso una qualsiasi officina di riparazione per il relativo intervento. Le spese per le riparazioni o sostituzioni necessarie alla eliminazione del Guasto, se accettate ai sensi del presente articolo, saranno rimborsate direttamente all'Assicurato sulla base delle tariffe per pezzi di ricambio e manodopera applicabili in Italia alla data del Sinistro

**13.2 Per poter usufruire della copertura è necessario contattare la Centrale Operativa Guasti ed inoltrare alla stessa il preventivo dell'intervento per approvazione.** Il preventivo dovrà contenere la descrizione dettagliata delle cause del guasto e delle parti o componenti interessate, nonché delle operazioni da eseguire per eliminare il guasto e ripristinare la precedente funzionalità del veicolo.

La Centrale Operativa Guasti verifica il preventivo e, in caso di sua approvazione, indica al richiedente il numero di dossier che deve essere riportato, a riparazione avvenuta, sulla fattura dell'intervento intestata all'Assicurato, insieme ad una espressa dicitura di quietanzamento.

L'originale della fattura dovrà essere inviato, unitamente ai documenti di cui all'art. 11.2, al recapito che sarà indicato dalla Centrale Operativa Guasti.

In qualunque caso di mancato accordo tra il richiedente e la Centrale Operativa Guasti circa il contenuto del preventivo, la parte che ne ha interesse potrà incaricare un perito affinché rediga un rapporto da mettere a disposizione dell'altra parte, che potrà a sua volta provvedere ad una perizia contraddittoria. La parte che l'ha richiesta tiene in ogni caso a proprio carico le spese della propria perizia e non risponde delle conseguenze dei tempi della perizia.

## 14. RECLAMI

### Reclami alla Compagnia

Se il reclamo riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui



è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei sinistri), occorre inviare una comunicazione scritta, per posta, e-mail o fax, all'Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente recapito:

**Cardif - Ufficio Reclami**  
**Via Tolmezzo 15**  
**20132 Milano**  
**e-mail reclami@cardif.com**  
**fax 02.77.224.265**

*La informiamo che a far data dal 15 febbraio 2017 la Sede Legale e Direzione Generale della Compagnia è al seguente indirizzo: Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano. La preghiamo pertanto di voler indirizzare reclami successivi a tale data al nuovo recapito.*

La Compagnia si impegna a rispondere entro 45 giorni da quando hanno ricevuto il reclamo. Se non lo facessero o se il reclamante non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'IVASS, con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all'Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta della Compagnia.

### **Reclami all'intermediario assicurativo**

Se il reclamo riguarda il comportamento dell'intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), occorre inviare una comunicazione scritta a quest'ultimo con le modalità indicate nell'Allegato 7B, documento che le è stato consegnato a cura del medesimo intermediario assicurativo.

L'intermediario si impegna a rispondere entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se il reclamante non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all'Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell'intermediario.

### **Reclami all'IVASS**

Se il reclamante ritiene che non sia stata rispettata la normativa di settore, deve rivolgersi, a mezzo PEC, posta o fax, direttamente all'IVASS:

**IVASS - Servizio tutela del consumatore**  
**Via del Quirinale 21**  
**00187 Roma**  
**ivass@pec.ivass.it**  
**fax 06.42133206**

Per la stesura del reclamo presentato all'IVASS potrà essere utilizzato il modello disponibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) e sul sito della Compagnia [www.bnpparibascardif.it](http://www.bnpparibascardif.it), nella sezione dedicata ai reclami.

Il reclamo deve indicare con chiarezza:

- il nome, cognome e indirizzo del reclamante
- la Compagnia, l'intermediario o i soggetti nei confronti dei quali viene presentato il reclamo
- i motivi del reclamo e la documentazione a supporto

In ogni caso, è sempre possibile chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010) e rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro paese Ue e il reclamante risiede in Italia, è possibile presentare il reclamo a:

- l'autorità di vigilanza o al sistema competente del Paese in cui ha sede legale la compagnia (può essere individuata su [www.ec.europa.eu/fin-net](http://www.ec.europa.eu/fin-net))
- l'IVASS, che lo inoltrerà all'Autorità estera informandola per conoscenza

L'autorità di vigilanza del Paese della Compagnia è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). Può essere inviato il reclamo all'ACPR seguendo le indicazioni del sito:



<http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-la-clientele/comment-contacter-lacp.html>

## 15. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni dell'Aderente/Assicurato all'Assicuratore per motivi diversi dai reclami e dai sinistri dovrà inviare le sue comunicazioni a mezzo posta, fax o e-mail, ai seguenti recapiti:

> **Cardif, Back Office Protezione – Post Vendita**

**Casella Postale 550**

**20132 Milano (MI)**

> **fax 02 30329809**

> **Email: [lineapersone@cardif.com](mailto:lineapersone@cardif.com)**

Le comunicazioni dell'Assicuratore saranno inviate a mezzo posta all'indirizzo indicato dall'Aderente nel Modulo di Adesione, oppure per email se è stata data autorizzazione.

## 16. FORO COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIA

Per qualunque controversia sull'applicazione o l'interpretazione della Polizza il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente o dell'avente diritto.

## 17. LEGGE REGOLATRICE

La presente Polizza è regolata dalla, ed interpretata secondo, la legge italiana.

## 18. ESTENSIONE TERRITORIALE

La copertura assicurativa ha validità in Italia e, a condizione che il veicolo vi si trovi transitoriamente (cioè per soggiorni non superiori a 90 giorni siano essi consecutivi o cumulati nell'anno in cui ha validità la Polizza), anche nei Paesi indicati sulla Carta Verde della polizza RCauto del veicolo stesso.

## 19. CESSIONE DELLA POLIZZA

L'Aderente/Assicurato, salvo diversamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione.

## 20. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.

## 21. IMPOSTE ED ONERI FISCALI

Eventuali imposte e altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi alla Polizza sono a carico dell'Aderente.

## 22. TUTELA DATI - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 30 GIUGNO 2003 N. 196

La Compagnia, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali del sottoscrittore (di seguito l' "Interessato"), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dall' Interessato o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati,



assolutamente facoltativo, può precludere l'instaurazione o l'esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati "sensibili" il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto dell'Interessato.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.

All'interno della nostra Compagnia, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto della Compagnia medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale.

La Compagnia può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa" (per esempio: riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico della Compagnia; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia anche nell'interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede della Compagnia) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi "Titolari", salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia "Responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all'estero, anche al di fuori dell'UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all'estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. La Compagnia non diffonde i dati personali degli Interessati.

Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per ottenere ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a: Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del Direttore Marketing, pro-tempore, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali di clienti/marketing, domiciliato per la funzione presso la sede di Via Tolmezzo 15, 20132 Milano; email: [privacy\\_it@cardif.com](mailto:privacy_it@cardif.com)

*La informiamo che a far data dal 15 febbraio 2017 la Sede Legale e Direzione Generale della Compagnia è al seguente indirizzo: Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano. La preghiamo pertanto di voler indirizzare comunicazioni successive a tale data al nuovo recapito.*